



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 DEL 28-02-2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 18:15, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FONDRA MARISA	X	
DENTI FRANCESCA	X	
DENTI PIERCARLO	X	
MUTTONI GIMMI		X
POMI ALESSANDRO		X
POMI ROSANNA	X	

Componente	Presente	Assente
MUTTONI GUIDO	X	
VITALI ALBERTO		X
GALBUSERA VALTER	X	
GILARDONI ELISA	X	
CIRESA ROBERTO		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIA LETIZIA CARERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARISA FONDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2017.

Il Sindaco illustra il terzo punto all'ordine del giorno, informando il Consiglio Comunale che in base alla Legge di Bilancio 2017, anche per l'anno 2017, i Comuni non potranno modificare in aumento, rispetto a quanto deliberato nel 2015, il regime impositivo Imu.

Come lo scorso anno non sono soggette a tassazione Imu le abitazioni principali diverse da quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Pertanto, alla luce di quanto precisato, anche quest'anno le aliquote Imu risultano confermate come segue:

- ALIQUOTA 4,00 per mille per i seguenti immobili:

- a) Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate;*
- c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.*

- ALIQUOTA 8,50 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;*
- b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;*
- c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;*
- d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);*

- ALIQUOTA 8,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo.*

Il Sindaco rappresenta che dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite dovrebbe conseguire un gettito stimato, per l'anno 2017, di Euro 306.385,07 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a Euro 62.385,07, per un introito netto di Euro 244.000,00.

Terminata l'esposizione, nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dall'1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, dal D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013, dal D.L. n. 102/013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 dal D.L. n. 133/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, dal D.L. n.47/2014 convertito dalla legge n.80/2014 e dal D.L. n. 66/2014.

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 29.07.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in vigore dall' 1 gennaio 2014.

Considerato che la determinazione delle aliquote relative all'imposta Municipale Propria (IMU) non

può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014.

Vista la propria deliberazione n. 2 del 28.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2017.

Rilevato che ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

e che relativamente all'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, viene riconosciuta come unica detrazione quella di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Precisato che ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n.4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 genn

Evidenziato che il territorio del comune di Taceno è stato classificato "totalmente montano".

Considerato che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo novellato dalla legge di Bilancio 2017, dispone anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l'anno 2015.

Richiamata, quindi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2015 di determinazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'annualità 2016, la quale, a conferma del regime fiscale anno 2015, prevedeva le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Abitazione principale categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
 - b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 per mille - somma IMU + TASI = 4,0 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

detrazione € 200,00

- **ALIQUOTA 8,50 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
 - b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
 - c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
 - d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 per mille - somma IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 8,0 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
 - b) Aree edificabili.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 per mille - somma IMU + TASI = 8,0 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

Ritenuto di confermare il predetto regime impositivo anche per l'anno 2017.

Dato atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2017, di Euro 306.385,07 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a Euro 62.385,07, per un introito netto di Euro 244.000,00.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art.193, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 che consente all'Ente di modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Visto il D. L. n.244/2016 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2017.

Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visti:

- il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" Parte Prima - Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n. 25 in data 29.07.2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, reso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, anche in qualità di Responsabile IUC.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto.

DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e confermare le detrazioni di imposta previste per legge, come di seguito indicate, riservandosi di modificare nei termini di legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario o fosse consentito da sopravvenute disposizioni di legge in materia:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** per i seguenti immobili:
 - a) Abitazione principale classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9;**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

- b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate;
- c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

- **ALIQUOTA 8,50 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
- b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
- c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
- d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);

- **ALIQUOTA 8,0 per mille** per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
- b) Aree edificabili.

2. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla vigente normativa nazionale e al relativo regolamento comunale.

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario a trasmettere per via telematica copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

6. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata ed apposita votazione, valutata l'urgenza essendo necessario nel più breve tempo possibile determinare le aliquote Imu, nell'ottica di una tempestiva approvazione consiliare del bilancio di previsione 2017/2019, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, nessuno

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Allagati:

- Parere di regolarità tecnica e contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
MARISA FONDRA

Il SEGRETARIO Comunale
AVV. MARIA LETIZIA CARERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO Comunale
AVV. MARIA LETIZIA CARERI



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2017.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 28-02-2017

Il Responsabile del Servizio
FONDRA MARISA

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2017.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 28-02-2017

Il Responsabile del Servizio
FONDRA MARISA

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2017.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 09-03-2017 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 09-03-2017

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT. AVV. MARIA LETIZIA CARERI